

LOCAZIONE

“Villa de Claricini Dornpacher”

I sottoscritti

Nome _____ Cognome _____

C.F. _____ Cellulare _____

e-mail _____

residente in via _____ n. __ Città _____ (__)

CAP. _____ ;

e

Nome _____ Cognome _____

C.F. _____ Cellulare _____

e-mail _____

(se diverso) residente in via _____ n. __ Città _____ (__)

CAP. _____ ;

d’ora innanzi anche solo “Richiedenti”,

premesso che la FONDAZIONE DE CLARICINI DORNPACHER (“Fondazione”), proprietaria di Villa de Claricini Dornpacher, con sede in Bottenicco di Moimacco (UD), via Boiani n. 4, C.A.P. 33040, P.I. 00511290306, non persegue fini di lucro ed ha lo scopo di conservare il patrimonio storico e produttivo tutelato dallo Stato, ed è disponibile a concedere in locazione a terzi le proprie strutture in occasione di feste e/o eventi

CHIEDONO

di poter usufruire dei servizi di cui all’Allegato A) che, debitamente sottoscritto, forma parte integrante del presente contratto, alle condizioni ivi concordate e alle seguenti condizioni generali:

1. I Richiedenti, in particolare, si impegnano a:
 - fruire dei locali esclusivamente per lo scopo indicato nell’Allegato A);
 - non concedere a terzi, ad alcun titolo e per qualsivoglia motivo, l'uso dei locali stessi e/o di quanto ivi contenuto;
 - non apportare trasformazioni o modifiche - nemmeno migliorie - ai locali senza il previo consenso scritto della Fondazione;
 - rispettare le eventuali ulteriori prescrizioni tecniche indicate dalla Fondazione;
 - non utilizzare tubi spara coriandoli, ad eccezion fatta per quelli biodegradabili;
 - fruire dei locali e di quanto ivi contenuto con la massima cura e diligenza perché siano rilasciati integri al termine dell’evento;
 - segnalare immediatamente alla Fondazione eventuali danni che si verificassero a persone, animali e cose durante l’evento; assumersene la piena responsabilità - civile, penale e/o amministrativa - obbligandosi al risarcimento dei danni tutti derivanti dall'uso della struttura e di quanto ivi contenuto;
 - corrispondere l’importo concordato a titolo di deposito cauzionale di cui all’Allegato A) a garanzia di tutte le obbligazioni assunte con il presente contratto – ivi compreso il risarcimento dei danni tutti eventualmente cagionati alla struttura e/o al suo contenuto in occasione dell’evento -, cauzione che sarà restituita dalla Fondazione, previa verifica dello stato dei luoghi e dell’esatto adempimento di ogni obbligazione contrattuale, entro il termine parimenti indicato

nell'Allegato A); garantire la presenza, per tutta la durata dell'evento, di una persona referente delegata dai sottoscrittori del presente contratto.

2. Resta escluso dal presente contratto l'erogazione di ogni eventuale ulteriore servizio (quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, servizio guardaroba, disciplina e controllo degli ingressi, sorveglianza parcheggi e servizi d'ordine, servizio antincendio e servizio di autoambulanza e/o simili, ove prescritti, etc...) non specificatamente previsto nell'Allegato A). Tali ulteriori servizi potranno essere resi da parte di soggetti terzi, esclusivamente previo assenso della Fondazione e con segnalazione formale alla stessa. I Richiedenti si rapporteranno direttamente con il soggetto terzo, manlevando da ogni responsabilità la Fondazione in ordine a qualsivoglia danno, di qualsivoglia natura, dovesse essere arrecato a persone, animali e cose da parte di tali soggetti e/o di loro incaricati in occasione dell'evento.
3. I termini di pagamento di cui all'Allegato A) sono da considerarsi perentori. Il mancato pagamento dell'acconto o anche solo del saldo nei termini previsti comporterà la risoluzione del contratto con il diritto della Fondazione a trattenere a titolo di penale le somme già corrisposte e fatto salvo il diritto di richiedere l'eventuale maggior danno. In caso di recesso comunicato dai Richiedenti dopo il termine convenuto per il pagamento dell'importo a saldo la Fondazione avrà diritto al pagamento dell'intera somma convenuta a titolo di penale anche in ragione della tempistica necessaria per la locazione dell'immobile ad un nuovo e diverso utente. In tutti i casi di recesso e/o risoluzione del contratto che non siano dipendenti dalla volontà della Fondazione le somme già corrisposte non saranno, in ogni caso, restituite.
4. Attesa la natura giuridica e gli scopi istituzionali della Fondazione, i Richiedenti dichiarano di essere edotti e di accettare che, in deroga all'eventuale esclusiva dei locali concessi di cui all'Allegato A), la Fondazione si riserva di destinare spazi ad uso istituzionale e/o di limitare gli spazi già destinati al Richiedente per sopravvenute esigenze istituzionali e/o a seguito di prescrizioni da parte delle Autorità e/o dagli Enti preposti al controllo e/o alla conservazione dei beni oggetto del contratto (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, Regione, Comune, Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio, etc...). In tal caso la Fondazione si impegna a riservare ai Richiedenti spazi di pari utilità idonei allo svolgimento dell'evento richiesto.
5. I Richiedenti provvederanno a loro cura e spese a dotarsi di tutte le autorizzazioni eventualmente prescritte dalle vigenti disposizioni di legge per lo svolgimento delle attività svolte in occasione dell'evento provvedendo, altresì, a loro cura e spese a richiedere la licenza per l'eventuale esecuzione di brani musicali tutelati dalla S.I.A.E., con ciò manlevando espressamente la Fondazione da ogni responsabilità a riguardo.
6. Ogni eventuale ulteriore accordo e/o deroga a quanto qui previsto dovrà essere perfezionato per iscritto.
7. Nel caso in cui una qualsiasi disposizione del presente contratto venisse ad essere dichiarata nulla o fosse colpita da nullità, tutte le altre disposizioni contrattuali resteranno in vigore e rimarranno pienamente vincolanti.
8. Per qualsiasi controversia relativa all'esecuzione, interpretazione e/o validità del presente accordo sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Udine.
9. I Richiedenti dichiarano di aver preso visione dell'informativa privacy e di averne ricevuta copia.

Luogo e Data _____

Firme _____

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 c.c., le Parti dichiarano di approvare espressamente i seguenti articoli del presente contratto: 1. Assunzione responsabilità, deposito cauzionale e risarcimento danni; 2. Servizi resi da terzi e manleva della Fondazione; 3. Perentorietà termini di pagamento, risoluzione, recesso e penale; 4. Deroga uso esclusivo location; 7. Sopravvivenza clausole 8. Foro esclusivo.

Luogo e Data _____

Firme _____
